



Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 15 settembre 2025

Oggetto	Disegno di legge: “Disciplina delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate al di fuori del territorio regionale, in Italia e all'estero”
Proponente	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità
Testo analizzato del 12 settembre 2025	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge contiene la disciplina delle prestazioni di assistenza sanitaria eseguite fuori dal territorio della Regione, in Italia e all'estero e abroga la legge regionale n. 26 del 1991.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

All'art. 12, comma 3, si prevede che ad alcuni componenti della Commissione spetta un gettone di presenza di 50 euro a seduta, in contrasto con la previsione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che espressamente prevede “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. (omissis)”, come interpretata autenticamente dall'art. 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, al comma 2-bis, per cui “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto



Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

L'esame della norma finanziaria e le valutazioni sulla copertura finanziaria sono rimessi alla struttura regionale competente per materia.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Le definizioni presenti nello schema di disegno di legge sono corrette.

Si suggerisce di utilizzare una terminologia uniforme negli **artt. 3 e 10** nella parte in cui si parla rispettivamente di prestazione non ottenibile “in forma adeguata” e “adeguatamente” (si veda la sezione “testo alternativo”). Anche se i concetti differiscono, la distinzione avverrebbe tra prestazione non ottenibile “in forma adeguata” a livello nazionale e a livello extranazionale.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le tecniche di modifica e abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

Si segnala che nell'**art. 23**, tra le abrogazioni, è inserito il comma 10, dell'articolo 9, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, recentemente promulgata, che ha introdotto l'art. 25 bis della legge regionale n. 26 del 1991.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'**art. 5** e all'**art. 16**, è necessario uniformare la terminologia della rubrica “necessità ed urgenza” con quella del corpo dell’articolo che parla di “eccezionale gravità ed urgenza”.

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore del Servizio

Alessandra Masuri



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disciplina delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate al di fuori del territorio regionale, in Italia e all'estero. **Abrogazione della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero)**

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge regionale disciplina le prestazioni di assistenza sanitaria erogate al di fuori del territorio regionale stabilendone i criteri e le modalità di fruizione.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente normativa i cittadini residenti in Sardegna **ed** iscritti negli elenchi del **servizio sanitario regionale** (SSR) e i soggetti ad essi equiparati dalla **legislazione vigente** e dagli accordi internazionali ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Capo II

Assistenza sanitaria nel territorio nazionale



Art. 3

Requisiti della prestazione sanitaria

1. Sono autorizzate nell'ambito del territorio nazionale le prestazioni sanitarie non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico in strutture sanitarie regionali pubbliche o private accreditate istituzionalmente e contrattualizzate.
2. La prestazione è considerata non erogabile in forma adeguata quando necessita di professionalità, procedure tecniche e curative o attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate del territorio regionale.
3. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando in ambito regionale è previsto un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

Art. 4

Procedimento di autorizzazione

1. La concessione dei benefici previsti dagli articoli 6 e 7 è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preventiva alla prestazione sanitaria volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3.

Art. 5

Casi di necessità ed urgenza

1. Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, le forme di concorso pubblico nella spesa previste dal presente capo sono concesse anche in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui al precedente all'articolo 4.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Rimborso spese di viaggio

1. Per le prestazioni sanitarie autorizzate in ambito nazionale, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, è concesso il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito e degli accompagnatori autorizzati, escluso il trasferimento dal domicilio all'aeroporto.

Art. 7

Rimborso spese di soggiorno

1. La Regione rimborsa le spese di soggiorno connesse con le prestazioni sanitarie autorizzate in ambito nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 per il paziente non ospedalizzato e gli accompagnatori autorizzati.

Art. 8

Anticipazioni

1. Per le spese di viaggio, di cui all'articolo 6, e per le spese di soggiorno, di cui all'articolo 7, sono concesse anticipazioni nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.

Art. 9

Efficacia temporale dell'autorizzazione per prestazioni in continuità terapeutica

1. Sono autorizzate le prestazioni sanitarie che richiedono più trattamenti diagnostico-terapeutici o che configurino una continuità terapeutica.

Capo III

Assistenza sanitaria all'estero



Art. 10

Requisiti della prestazione sanitaria

1. L'assistenza sanitaria all'estero è concessa per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 (Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero) e successive modifiche e integrazioni, che non sono ottenibili ~~adeguatamente o tempestivamente tempestivamente o in forma adeguata~~ presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale o presso le strutture private accreditate e contrattualizzate.
2. La prestazione è considerata non erogabile ~~adeguatamente in forma adeguata~~ quando richiede specifiche professionalità oppure procedure tecniche o curative non praticate nelle strutture pubbliche o private convenzionate del territorio nazionale o di efficacia superiore rispetto alle procedure tecniche o curative praticate **oppure** realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nel territorio nazionale.
3. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando in ambito nazionale è previsto un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.
4. La concessione dei benefici è ammessa solo per le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate con le modalità di cui all'articolo 13.

Art. 11

Requisiti del presidio sanitario estero

1. Le prestazioni di cui all'articolo 10 sono erogate da **centri esteri** di altissima specializzazione così come definiti dall'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 e successive modifiche e integrazioni, che assicurano prestazioni sanitarie



di altissima specializzazione e hanno caratteristiche superiori agli standard, criteri e definizioni propri dell'ordinamento italiano.

Art. 12

Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità è istituita la Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero, con il compito di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari che legittimano il trasferimento per cure all'estero **oppure** la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza di cui ~~al successive~~ all'articolo 16.
2. La Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero è nominata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sanità ed è composta da:
 - a) il direttore generale della sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un dirigente medico appartenente all'area funzionale di medicina interna del SSR;
 - c) un dirigente medico appartenente all'area funzionale di chirurgia generale del SSR;
 - d) un dirigente medico appartenente all'area funzionale di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e/o o all'area funzionale di organizzazione dei servizi sanitari di base del SSR;
 - e) un dirigente medico appartenente all'area funzionale di medicina fisica e riabilitazione e/o o all'area funzionale di ortopedia e traumatologia del SSR;
 - f) se presente, un consulente medico presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità.

3. Ai componenti di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e) spettano:

- a) un gettone di presenza di euro 50,00 a seduta;
- b) il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme e secondo le misure previste dalla normativa per i dipendenti regionali.

Art. 13



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Procedimento di autorizzazione

1. La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preventiva alla prestazione sanitaria volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11.
2. Per le prestazioni in continuità terapeutica si applicano ~~le disposizioni di cui~~ all'articolo 9.

Art. 14

Concorso nella spesa per prestazioni sanitarie all'estero

1. Nel caso di ricorso a prestazioni sanitarie erogate presso centri di altissima specializzazione, sussistendo le condizioni indicate dagli articoli 10 e 11, è ammesso il concorso nella spesa secondo le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7.

Art. 15

Anticipazioni

1. Per le forme di concorso nella spesa, di cui all'articolo 14, sono concesse anticipazioni nella misura massima del 70 per cento della spesa rimborsabile.

Art. 16

Casi di necessità ed urgenza

1. Nei casi di eccezionale gravità ed urgenza, il concorso pubblico nella spesa previsto dall'articolo 14 è concesso anche per prestazioni non preventivamente autorizzate, purché esse abbiano i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e a seguito del parere **tecnico-sanitario** della Commissione di cui all'articolo 12.



2. Il comma 1 si applica anche ai destinatari della presente legge che si trovino già all'estero ai sensi e nei limiti dell'articolo 61 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

3. Se la necessità e l'urgenza di ricorrere ad un presidio sanitario estero riguarda un paziente in regime di ricovero presso un presidio sanitario di altra Regione, l'autorizzazione è rilasciata dal centro di riferimento di quest'ultima ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

Capo IV

Disposizioni finali, norme transitorie e finanziarie

Art. 17

Contributo per il trasporto della salma

1. Nel caso di decesso del paziente preventivamente autorizzato alle cure è concesso un contributo per le spese di trasporto della salma.

Art. 18

Linee di indirizzo della Giunta regionale

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le modalità e i limiti relativi all'organizzazione delle prestazioni di assistenza sanitaria eseguite al di fuori del territorio regionale di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ~~sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)~~.



Art. 19

Norma di carattere procedurale

1. Il concorso nella spesa a carico della Regione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 17 è erogato direttamente dall'azienda socio sanitaria locale competente.
2. L'amministrazione regionale, dietro presentazione del relativo consuntivo da produrre entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasferisce **all'azienda socio sanitaria locale competente** le somme rendicontate.

Art. 20

Norma finanziaria

1. L'entità degli oneri riferibili ai contributi concessi per le prestazioni sanitarie e delle spese di trasporto e di viaggio trova copertura nelle quote che annualmente vengono ripartite con apposita deliberazione della Giunta regionale in favore delle ASL attraverso le risorse del Fondo indistinto della spesa sanitaria di parte corrente (capitolo SC05.0001), Missione 13 - Programma 1.
2. Le spese previste dagli articoli 7, 14 (limitatamente alle spese di soggiorno) e 17, valutate in **euro** 4.000.000 annui trovano copertura nel capitolo del bilancio regionale SC05.0128, Missione 13 - Programma 3.
3. I compensi spettanti ai componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 12, trovano copertura al capitolo SC09.1664 Missione 01 - Programma 1 relativamente al gettone di presenza e al capitolo SC01.0184 Missione 01 - Programma 10, per l'assolvimento dell'IRAP.

Art. 21

Norme transitorie



1. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applica la legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero).

Art. 22

Procedure digitali

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, i procedimenti di cui alla presente legge sono attuati mediante procedure digitali, in attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), mediante idonei sistemi informatici e informativi messi a disposizione dalle aziende sanitarie competenti.
2. Gli aspetti attuativi del procedimento digitalizzato sono disciplinati dalla Giunta regionale con l'adozione della deliberazione di cui all'articolo 18.

Art. 23

Abrogazione

1. In seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 sono abrogati:
 - a) la legge regionale n. 26 del 1991;
 - b) l'articolo 64 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992));
 - c) **il comma 17, dell'articolo 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008));**
 - d) **il comma 10, dell'articolo 9, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive**



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie).

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).